

Publicato il 18/12/2018

N. 00281/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 186 del 2018, proposto da:

Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l'avvocato Viviana Biasetti nella sede dell'Avvocatura provinciale;

per l'annullamento

- del "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, in materia di veterinario aziendale", approvato con deliberazione n. 698 del

20/04/2018 della Giunta provinciale di Trento, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti,
e per il risarcimento del danno ex art. 30 cod.proc.amm.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la ricorrente l'avvocato Faustino De Palma e per la Provincia autonoma di Trento l'avvocato Viviana Biasetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il quadro normativo che fa da sfondo alle disposizioni regolamentari, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 698 del 20 aprile 2018, impugnata con il ricorso in esame, comprende, a livello statale, in primo luogo il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/99/CE sulle norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. L'art. 3 *“Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria”* del decreto legislativo suddetto, al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, ha previsto che con decreto del Ministro della salute, vengano definiti un sistema di reti di sorveglianza e *“gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di*

specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere". Con il decreto del 7 dicembre 2017 il Ministro della salute, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani ed acquisita la prevista intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha, quindi, stabilito le modalità di funzionamento del sistema informativo nazionale delle reti di epidemio-sorveglianza (artt. 1 e 2), affidato alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendale (art. 3, comma 3), indicato i requisiti professionali e di specifica formazione (art. 3, comma 2) nonché i compiti e le responsabilità del veterinario aziendale (art. 4). L'art. 7, comma 3, del d.m. 07.12.2017 ha, inoltre, previsto che *"le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione"*. Recentemente, poi, l'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è intervenuto relativamente al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, disponendo, tra l'altro, che gli ordini e le relative Federazioni nazionali *"verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi"*.

Al fine di aumentare la sorveglianza e di incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale ha legiferato in materia anche la Provincia autonoma di Trento. Con la legge 11 luglio 2017, n. 7, infatti, nel dichiarato rispetto della normativa statale, è stata disciplinata l'istituzione nel territorio provinciale sia della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria ad integrazione del sistema di sorveglianza definito ai sensi del d.lgs. n. 117/2005 (art. 2), sia di un elenco (provinciale) dei veterinari aziendali (art. 4). La legge provinciale anzidetta, dopo aver stabilito che l'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale (art. 2), ha, in particolare, precisato i compiti del veterinario aziendale (art. 3), ha specificato che l'Azienda provinciale per i

servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco dei veterinari aziendali (art. 4), demandando ad un regolamento attuativo la specificazione dei compiti e delle funzioni del veterinario aziendale e le modalità di tenuta dell'elenco da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (art. 5). Con la deliberazione n. 698 del 20 aprile 2018 la Giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, che all'art. 2 indica i compiti del veterinario aziendale e all'art. 5 prevede che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco (provinciale) dei veterinari aziendali. Alcuni compiti del veterinario aziendale previsti dal regolamento provinciale (lett. a, d, i, l dell'art. 2) non sono indicati dall'art. 4 del d.m. 07.12.2017. Anche la gestione dell'elenco (provinciale) dei veterinari aziendali da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è prevista dalla normativa statale. Con il ricorso in esame la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani ha impugnato il suddetto regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, affidando il gravame ai seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3

Secondo il chiaro disposto della norma di cui all'art. 4 della legge n. 3/2018 la tenuta dell'elenco dei veterinari aziendali spetta esclusivamente alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani e non ad altri enti ed organismi. L'art. 5 del regolamento impugnato, attribuendo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la tenuta dell'elenco si pone, quindi, comunque in contrasto con l'art. 4 della legge n. 3/2018 e ciò anche qualora si ritenga costituzionalmente legittimo l'art. 4 della legge provinciale n. 7/2017 che ha previsto l'istituzione di tale elenco e la sua gestione da parte dell'Azienda.

2. Violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 117/2005 – Violazione del d.m. 7.12.2017 del Ministro della salute – Istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 – Violazione dell'intesa del 9.11.2017 della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 avendo previsto nel territorio provinciale un elenco dei veterinari aziendali tenuto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e avendo ampliato i compiti del veterinario aziendale viola l'art. 3 del d.lgs. n. 117/2005 e il d.m. 7.12.2017. Il contrasto del regolamento provinciale con il d.m. 7.12.2017 risalta particolarmente anche considerato che a riguardo del decreto ministeriale in questione è stata acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani non è stata coinvolta dalla Provincia quanto all'individuazione dei compiti e delle responsabilità da attribuire alla figura del veterinario aziendale e dei relativi requisiti professionali e di specifica formazione, come è previsto dal d.lgs. n. 117/2005 e come è avvenuto in occasione dell'adozione del d.m. 7.12.2017. In particolare, poi, il censurato regolamento deriva dalla l.p. n. 7/2017 che, quanto agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, è affetta da illegittimità costituzionale in rapporto all'art. 117, comma 1, lett. q) e s), Cost. che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie della "profilassi internazionale" e della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". In particolare i richiamati articoli della legge provinciale risultano incostituzionali laddove istituiscono la rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, la figura e i compiti del veterinario aziendale nonché l'elenco dei veterinari aziendali assegnandone la gestione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sussistendo i presupposti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione, gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 11 luglio 2017, n. 7 della Provincia autonoma di Trento devono, pertanto, essere rimessi alla Corte costituzionale.

La Federazione ricorrente conclude chiedendo il risarcimento del danno ex art. 30 cod.proc.amm. per la grave lesione che l'esecuzione del regolamento impugnato arrecherebbe alle prerogative ed all'esercizio delle funzioni istituzionali

assegnatele.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio censurando nel merito la fondatezza del ricorso e eccependone l'inammissibilità per carenza di interesse, poiché con il gravame proposto la Federazione, in spregio alle proprie finalità, non tutelerebbe affatto gli interessi dell'intera categoria dei veterinari.

Con ordinanza n. 31/2018 l'istanza di sospensione dell'efficacia del regolamento impugnato è stata respinta.

In prossimità dell'udienza fissata per la trattazione del merito del ricorso la ricorrente e l'amministrazione resistente hanno ribadito le rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale e in relazione all'infondatezza nel merito di tutti i motivi dedotti con il ricorso, dall'esaminare l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall'amministrazione resistente.

II) Il primo motivo non merita favorevole apprezzamento.

Vale, in primo luogo, premettere che con la norma che la ricorrente assume violata (art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 rubricato "*Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie*") sono stati integralmente sostituiti i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 riguardanti rispettivamente gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi professionali e le Federazioni nazionali. L'intervenuta novella, peraltro successiva alla legge provinciale di pari rango di cui il regolamento censurato costituisce attuazione, contiene per la maggior parte disposizioni d'ordine generale in materia di professioni e requisiti professionali applicabili a tutti gli organismi rappresentativi delle professioni sanitarie (*"dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle*

professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”) e non contiene disposizioni specifiche concernenti i singoli ordini e relative federazioni nazionali. Tale generale natura connota anche l’art. 1, comma 3 lett. d), del d.lgs. n. 233/1946, così come sostituito dall’art. 4 della l. n. 3/2018, (*“Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali....verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi”*) che il regolamento provinciale impugnato, attribuendo all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la tenuta dell’istituito elenco, avrebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, violato. La disposizione riguarda, infatti, tutti gli ordini e le relative Federazioni nazionali e, quindi anche, ma non specificatamente, la Federazione nazionale dei veterinari ricorrente (FNOVI). Quest’ultima, d’altra parte, cura, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 3/2018, la tenuta dell’elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali previsto dall’art. 3, comma 3 del d.m. 7.12.2017. L’elenco pubblico nazionale non risulta, infatti, scalfito dalla istituzione, nel territorio provinciale, di un elenco gestito dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Non solo non è dato rinvenire alcuna disposizione, né nel regolamento impugnato, né nella l.p. n.7/2017, che, anche implicitamente, escluda la coesistenza dell’elenco provinciale e di quello nazionale, ma l’istituzione di un elenco provinciale aggiuntivo trova giustificazione nella previsione dello svolgimento da parte degli iscritti di compiti ulteriori rispetto a quelli esercitati dai veterinari inseriti nell’elenco nazionale. A norma dell’art. 3, comma 1 della l.p. n. 7/2017 e dell’art. 2, lett. a, d, i, l, del regolamento provinciale il veterinario aziendale, infatti, oltre ai compiti assegnati dalla normativa statale: *“a) assicura l’assistenza zoiatrica 24 ore su 24; b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e procede all’eventuale prelievo del tronco encefalico, quando gli animali non sono deceduti a causa di malattie infettive o diffuse che sono oggetto di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della*

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); c) effettua e certifica la visita ante mortem in caso di macellazioni d'urgenza; d) coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attività di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali, secondo quanto stabilito dai medesimi piani." Vale, poi, evidenziare che l'iscrizione in entrambi gli elenchi del professionista consegue alla scelta da parte dell'allevatore del veterinario aziendale e alla comunicazione di tale designazione all'ordine di appartenenza e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari/Servizio veterinario ufficiale, da effettuarsi tramite la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (secondo le analoghe modalità previste dall'art. 3 del regolamento provinciale e dall'art. 3, commi 4 e 5 del d.m. 7.12.2017). Inoltre l'iscrizione nell'elenco provinciale, a conferma che il regolamento e la legge provinciale censurati non intervengono neppure in materia di professioni e requisiti professionali, è esplicitamente subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale. In conclusione, l'insieme delle richiamate circostanze (la portata generica dell'art. 4 della legge n. 3/2018, riferibile a tutti gli ordini e a tutte le Federazioni; la conservazione da parte della Federazione nazionale dei veterinari del compito di curare la tenuta dell'elenco pubblico nazionale dei veterinari aziendali; la diversità dei compiti attribuiti ai professionisti iscritti nell'elenco provinciale; l'assenza nel regolamento provinciale di disposizioni inerenti ai requisiti professionali disciplinati dal citato art. 4 della legge n. 3/2018) comporta che non possa essere condivisa un'interpretazione meramente letterale dell'art. 4 della legge n. 3/2018, tale da comportare l'attribuzione esclusiva alla Federazione nazionale dei veterinari della tenuta di qualsivoglia elenco, interpretazione dalla quale, nella tesi della ricorrente, discenderebbe l'illegittimità del regolamento provinciale. Il motivo dedotto va, pertanto, respinto.

III) Anche il secondo mezzo non coglie nel segno.

La ricorrente, posto che il regolamento provinciale è stato adottato sulla base della

legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, sostiene che la suddetta normativa è affetta da illegittimità costituzionale.

Il Collegio ritiene, peraltro, che non emerga la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della suddetta legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7. Le norme provinciali della cui costituzionalità dubita la ricorrente risultano, infatti, riconducibili alla competenza legislativa provinciale concorrente in materia di *“igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera”* di cui all'art. 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (*Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità*). Tale competenza concorrente, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, norma volta ad estendere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le più ampie autonomie riconosciute alle regioni a statuto ordinario dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, va, inoltre, intesa nella accezione più ampia di *“tutela della salute”* di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sotto taluni profili le suddette disposizioni legislative provinciali appaiono essere anche espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di *“agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica”* di cui all'art. 8, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Nella prima ipotesi l'esercizio della potestà legislativa spettante alla Provincia trova limite principalmente nella determinazione dei principi fondamentali della materia riservata alla legislazione statale, mentre, nella seconda, solo il rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, condizionano la legislazione

provinciale. Ebbene, nella fattispecie, non pare in primo luogo possano essere considerate norme di principio le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 *“Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria”*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* e tantomeno quelle del decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2017, che individuano i compiti e le responsabilità del veterinario aziendale e che attribuiscono alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) la tenuta di albi ed elenchi specifici di professionisti. Ne consegue che rientra nella competenza legislativa concorrente della Provincia dettagliare, come è avvenuto con la legge provinciale n. 7/2017, i compiti del veterinario aziendale prevedendone di ulteriori rispetto alla legge nazionale e dettare le misure organizzative per l’istituzione nel territorio provinciale di un elenco dei veterinari aziendali tenuto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La legge provinciale n. 7/2017 non ha, quindi, ecceduto i limiti della competenza legislativa provinciale concorrente e non è dato ravvisare, pertanto, alcun *vulnus* a competenze statali. Va ribadito, in particolare, che la legge provinciale, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, non interviene sui requisiti professionali, che rimangono quelli stabiliti dalla disciplina statale, e che la previsione dell’elenco suddetto non esclude l’iscrizione all’elenco pubblico nazionale tenuto dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani. Non convince, d’altra parte, la riconduzione della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 all’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “profilassi internazionale” e di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” ai sensi dell’art. 117, comma 1, lett. q) e s), Cost., cui, secondo la tesi della ricorrente, conseguirebbe la preclusione per la Provincia di legiferare in materia. Per un verso si tratta infatti di un ambito legislativo inidoneo a ricomprendere il più specifico profilo di tutela della salute che connota,

costituendone la ratio, le previsioni provinciali di cui alla legge n. 7/2017, dall'altro, anche a voler ammettere che le suddette previsioni provinciali interferiscano comunque nella materia della "profilassi internazionale" e della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", le medesime hanno riferimento a mere modalità organizzative che incrementano il livello della tutela del sistema di sorveglianza epidemiologica veterinaria (attribuendo ulteriori compiti, rispetto alla normativa nazionale, al veterinario aziendale e prevedendo un elenco di veterinari aziendali gestito nel territorio provinciale dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari) e tali misure organizzative non risultano riconducibili alla competenza di cui all'art. 117, comma 1, lett. q) e s), Cost. D'altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche la materia (trasversale) ambientale non esaurisce lo spazio di autonomia degli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 233 del 2013 e sentenza n. 212 del 2017) vieppiù se, come nella fattispecie, vengono adottate norme di tutela più elevata. E', infine, appena il caso di rilevare che la legge provinciale n. 7/2017, della cui legittimità costituzionale la ricorrente dubita, non è stata impugnata dal Governo e, d'intesa con il medesimo, è stata modificata con la legge provinciale n. 17 del 29 dicembre 2017 proprio al fine di eliminare qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale.

In conclusione, non emergono i profili di non manifesta infondatezza necessari per la rimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, alla Corte costituzionale.

Da ciò consegue l'infondatezza dell'ulteriore vizio di violazione di legge dedotto con il motivo in esame e la legittimità anche sotto tale profilo del regolamento provinciale impugnato le cui disposizioni risultano del tutto coerenti con la (e rispettose della) normativa provinciale, di cui costituiscono attuazione, che ha legittimamente disciplinato la rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria prevedendo compiti aggiuntivi del veterinario aziendale e l'elenco dei veterinari aziendali quanto al territorio della Provincia autonoma di Trento.

A nulla rileva, del resto, la circostanza che la Federazione non sia stata "sentita"

dalla Provincia prima dell'adozione del regolamento, atteso che il medesimo richiama la normativa statale per quanto riguarda i requisiti professionali e di specifica formazione dei veterinari aziendali. Né alcuna contraddizione risulta ravvisabile nel comportamento della Provincia che legittimamente è intervenuta con una propria disciplina regolamentare in materia di veterinario aziendale pur dopo l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul d.m. 7.12.2017, intesa che deriva dall'assenso di tutte le parti componenti tale organismo e che non impedisce la salvaguardia delle prerogative dello statuto di autonomia.

IV) Alla riscontrata infondatezza del primo e del secondo motivo consegue il rigetto della domanda risarcitoria formulata.

V) In conclusione, il ricorso è infondato e deve, quindi, essere respinto.

Le spese del giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'amministrazione provinciale di Trento nella misura di euro 2.000,00, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

N. 00186/2018 REG.RIC.

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO